

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO



Assemblea straordinaria

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di maggio alle ore 21.00, presso la sede Sociale sita in Via Corelli 33c Firenze, espressamente convocata, si è riunita in 2ª convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione modifiche statutarie per l'adeguamento ai sensi del decreto Legislativo 3 luglio 117/2017

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1ª convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea straordinaria considerando che sono presenti n. 30 Soci, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione. Funge da segretario la sig.ra Deborah Messeri.

Sul punto 1 dell'o. d. g. il Presidente dà lettura del nuovo statuto.

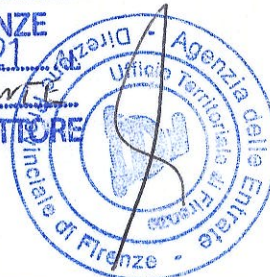
Dopo un'attenta valutazione l'assemblea vota favorevolmente all'unanimità.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 22,55 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 28 MAG 2021
N. 3405 ESATTI EURO ESEMPI
IL DIRETTORE

il segretario





STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "TUTTO È VITA"

ART. 1 - L'associazione di volontariato "TUTTO È VITA", più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in via Corelli, 33/c, 50127 Firenze, costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 26/4/93 n. 28, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. La denominazione dell'associazione diverrà quindi "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO TUTTO È VITA ENTE DEL TERZO SETTORE" oppure "ODV TUTTO È VITA ETS". L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" e l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Inoltre da tale data avranno effetto e saranno applicate le disposizioni relative al Codice del Terzo Settore presenti in questo statuto e le normative individuate dal D. lgs.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione) i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario-Tesoriere) vengono attribuite dal rispettivo organo quando non attribuite direttamente dall'Assemblea dei soci. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ATTIVITÀ

ART. 3 - L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, al fine di promuovere il benessere e la crescita dell'individuo nella sua interezza di corpo, mente e spirito e lo sviluppo delle comunità, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

ART. 4 – Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione è attiva in special modo nei seguenti ambiti di intervento per realizzare i suoi fini nelle varie macro-aree:

- Ideazione, realizzazione e appoggio a processi formativi;
- Dialogo interculturale e interreligioso, sviluppo personale;
- Educazione alla spiritualità, educazione civica, accoglienza, integrazione;
- Organizzazione di iniziative di promozione culturale (seminari, conferenze, convegni, workshop esperienziali, laboratori, tirocini, concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.);
- Attività di studio e di ricerca (anche ai fini di pubblicazione) negli ambiti di interesse dell'associazione e diffusione dei risultati e delle lezioni apprese nei modi ritenuti ogni volta più idonei;
- Attività ricreative di carattere sociale anche finalizzate a forme di assistenza fisica e sportiva;
- Promozione, realizzazione e appoggio a progetti;
- Organizzazione di campagne di sensibilizzazione;
- Assistenza domiciliare con particolare attenzione alla promozione di tali ambiti ed alla formazione di professionalità dedicate;
- Supporto psicoterapico, in special modo nel lutto e nel fine-vita;
- Assistenza spirituale;
- Promozione della meditazione profonda anche non confessionale;
- Promozione della salute sia attraverso formazione che intervento diretto;
- Tirocini formativi;
- Sensibilizzazione, formazione ed esperienze dirette di ecologia integrale e profonda;
- Promozione di stili di vita e modelli economici sostenibili, solidali ed accoglienti;
- Organizzazione di incontri interreligiosi e formazione al dialogo, con un'attenzione al rispetto dei diritti umani;
- Cura di terreni agricoli incolti e non, e del patrimonio boschivo per attività agricole ed erboristiche compatibili con i fini statutari;
- Ricostruzione di luoghi abbandonati o nuove costruzioni (prioritariamente attraverso autocostruzione e modalità eco-sostenibili) per creare spazi di spiritualità, cura e accoglienza.



L'associazione potrà inoltre compiere ogni altra attività, in proprio o a mezzo terzi, che si renda utile o necessaria per il raggiungimento delle proprie finalità.

Per la realizzazione delle attività l'associazione potrà collaborare e aderire a consorzi e associazioni, con privati, con ONG, enti, istituzioni nazionali e internazionali, imprese pubbliche e private.

Le attività dell'associazione potranno svolgersi in Italia e all'estero.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo,

le parole:

"L'associazione potrà inoltre compiere ogni altra attività, in proprio o a mezzo terzi, che si renda utile o necessaria per il raggiungimento delle proprie finalità."

saranno sostituite da:

"L'associazione può svolgere attività diverse ex art. 6 d.lgs. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo."

inoltre all'art. 4 sarà aggiunto:

"L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione riconosce il valore del volontariato come espressione originale del principio di solidarietà che si esprime nella libera attività di persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

L'Associazione intende svolgere la predetta attività avvalendosi in modo prevalente di quella volontaria dei propri associati. I dati dei volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi."

SOCI

ART. 5 – Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato ma mai inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Presidente dell'associazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della



deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi qual è candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta, tramite mail, al Consiglio direttivo con un preavviso di 30 giorni.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 – La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- esclusione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della quota associativa per una (o più) annualità;
 - non partecipazione alla necessaria formazione continua nei campi di volontariato;
 - inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART. 7 – L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

ART. 8 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 9 – Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo,

all'art. 9 sarà aggiunto:

“L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi se necessario per perseguire le attività di interesse generale e le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al limite previsto dall'articolo 33 comma 1 del D.Lgs 117/20217.

La qualità di volontariato dell'Organizzazione è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o comunque retribuito svolto per conto dell'Associazione”.

ORGANI SOCIALI

ART. 10 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Collegio dei Revisori o in alternativa il Revisore Unico.

ART. 11 - L'Assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto affisso presso la sede sociale contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 12 – L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.13 - L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a



maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse un massimo di tre deleghe per ciascun socio.

La delibera assembleare di approvazione del rendiconto economico e finanziario deve essere comunicata ai soci per affissione in bacheca e con inoltro di email ad ognuno di essi.

ART.14 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART. 15 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 16 - Il Consiglio direttivo è formato da 3 membri (Presidente, Vice-presidente, Segretario-Tesoriere). Il Consiglio direttivo dura in carica per tre esercizi scadenti con approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale relativo al terzo esercizio e può venire rieletto.



Tutti gli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

ART. 17 – È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare, tra gli altri, sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea nonché proporre all'Assemblea l'entità delle quote associative per l'esercizio successivo;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo, le parole: "predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;" saranno sostituite da:

- "predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, pone in essere gli adempimenti connessi e documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;"

inoltre saranno aggiunti i seguenti compiti:

- "individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione."

ART. 18 - I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.



ART. 19 - Il collegio dei revisori o, in alternativa il revisore unico, si intende istituito quando espressamente nominato dall'assemblea dei soci; in tal caso il collegio dei revisori sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio, od il revisore unico, possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.

Il collegio, o il revisore unico, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica del rendiconto economico e finanziario annuale prima della sua presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto economico e finanziario e sua presentazione all'Assemblea.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo, l'articolo 20 sarà interamente sostituito dal seguente:

“ART. 19 - Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d. lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato”.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20 – Le entrate della associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;



- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

ART. 21 – L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso. Il rendiconto economico e finanziario deve essere depositato nella sede della organizzazione prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

ART. 22- Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23 – La durata dell'associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo, l'art. 24 sarà sostituito dal seguente:

“ART. 23 - L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà



obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs.117/201758, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.”.

NORME RESIDUALI

ART. 24 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo, L'art. 24 sarà interamente sostituito dal seguente:

“**ART. 24** - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs.3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.”

3 3405 28/05/2021

0,00 **TZM21L003405000MD**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM

